

## REGOLAMENTO (UE) N. 100/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2013

## recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, adottato in risposta all'incidente della petroliera Erika, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato a seguito dell'incidente della petroliera Prestige, nel 2002, al fine di ampliare le competenze dell'Agenzia in tema di intervento antinquinamento.
- (3) È necessario precisare i tipi di inquinamento marino che dovrebbero rientrare nell'obiettivo del regolamento (CE) n. 1406/2002. Pertanto, l'inquinamento marino provocato da impianti per l'estrazione di gas e di petrolio dovrebbe essere inteso come inquinamento provocato da idrocarburi o da qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell'ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, deteriorare le infrastrutture o interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive del 2000.

<sup>(1)</sup> GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 (non ancora pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 ottobre 2012 (GU C 352 E del 16.11.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

- (4) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia («consiglio di amministrazione») ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di tale valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato raccomandazioni relative a modifiche al funzionamento dell'Agenzia, ai suoi settori di competenza e alle sue modalità operative.

- (5) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna e sulla base delle raccomandazioni e della strategia pluriennale adottate dal consiglio di amministrazione nel marzo 2010, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 dovrebbero essere chiarite e aggiornate. Concentrandosi al contempo sui suoi compiti prioritari in materia di sicurezza marittima, all'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni nuovi compiti fondamentali e accessori per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'Unione. Dati i vincoli del bilancio dell'Unione, sono necessari sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio e di evitare duplicazioni. Il personale richiesto per i nuovi compiti fondamentali e accessori dovrebbe, in linea di principio, essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia. Nel contempo, l'Agenzia dovrebbe ricevere, ove appropriato, finanziamenti da altre sezioni del bilancio dell'Unione, in particolare dallo strumento europeo di vicinato. L'adempimento dei nuovi compiti fondamentali e accessori da parte dell'Agenzia sarà realizzato nei limiti delle attuali prospettive finanziarie e di bilancio dell'Agenzia, fatte salve le negoziazioni e le decisioni sul futuro quadro finanziario pluriennale. Poiché il presente regolamento non è una decisione di finanziamento, l'autorità di bilancio dovrebbe decidere in merito alle risorse per l'Agenzia nel quadro della procedura di bilancio annuale.

- (6) I compiti dell'Agenzia dovrebbero essere descritti in modo chiaro e preciso e le duplicazioni dovrebbero essere evitate.

- (7) L'Agenzia ha evidenziato che alcuni compiti possono essere svolti in modo più efficace a livello europeo, il che, in taluni casi, può consentire agli Stati membri un risparmio sui propri bilanci nazionali e, ove dimostrato, rappresentare un reale valore aggiunto europeo.

- (8) È necessario chiarire alcune disposizioni relative a questioni amministrative specifiche dell'Agenzia. Poiché spetta principalmente alla Commissione mettere in atto le politiche dell'Unione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essa dovrebbe fornire orientamenti politici all'Agenzia per lo svolgimento dei

